



## COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CREMONA

Decr.

### Disposizioni per lo svolgimento delle udienze da remoto dopo la fine del periodo emergenziale

#### IL PRESIDENTE

Dato atto che le misure urgenti relative allo svolgimento delle udienze da remoto previste dall'art. 27 D.L. 137/2020 sono cessate alla scadenza dell'ultima proroga prevista fino al 30 aprile 2022 dal D.L.228/2021;

Considerato pertanto che per i ricorsi in materia tributaria depositati a decorrere dal 2 maggio 2022 lo svolgimento della eventuale udienza da remoto è regolamentato dalle modalità previste dall'art. 16 D.L. 119/18 come modificato dall'art. 135 D.L. 19/5/20 n.34;

Rilevato , in particolare che l'art. 16 c.4 D.L. 119/18 prevede la possibilità per le parti processuali di chiedere la trattazione della causa da remoto nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avvisi di trattazione di cui all'art. 31 D.Lvo 546/92;

#### DISPONE

1. Le udienze da remoto già fissate in epoca antecedente al 30/4/22 continuano a svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 27 D.L. 137/2020;
2. Per i ricorsi depositati dopo il 30 aprile 2022 la pubblica udienza verrà celebrata in presenza , fatta salva la richiesta di almeno una delle parti di svolgere l'udienza con collegamento da remoto;
3. Permane la possibilità, per i giudici autorizzati, di collegarsi in ogni caso da remoto, fermo restando che almeno due giudici del collegio dovranno essere fisicamente presenti nell'aula udienze della Commissione Tributaria;
4. Non è più prevista la decisione sulla base degli atti per cui le modalità di decisione sono ridotte a due ( pubblica udienza in presenza o a distanza e decisione in camera di consiglio ove non sia richiesta la pubblica udienza);
5. La trattazione dell'udienza con collegamento da remoto vale esclusivamente per la parte che ha depositato l'istanza e pertanto, ove la controparte non richieda anch'essa la partecipazione all'udienza da remoto potrà verificarsi lo svolgimento dell'udienza in modalità "mista", ossia con una parte fisicamente presente in aula e l'altra in collegamento da remoto;
6. In fase di prima applicazione ed in relazione al termine entro cui proporre istanza per l'udienza da remoto, non prevedendo l'art. 16 c.4 D.L.119/18 termini espressamente perentori verrà autorizzata per la parte richiedente l'udienza a distanza purchè venga proposta almeno 14 giorni prima dell'udienza
7. Le cause per le quali non sia richiesta la trattazione da remoto ( e non siano da

trattare in camera di consiglio) saranno chiamate in orari differenziati, opportunamente comunicati;

8. In relazione ai criteri sulla base dei quali accogliere o meno la richiesta di udienza a distanza si precisa che tali richieste verranno allo stato tendenzialmente tutte accolte ad eccezione delle seguenti ipotesi:

- quando per la particolare complessità della causa o per la molteplicità delle parti appare opportuna, per la miglior comprensione del contesto decisionale, la presenza delle parti;

- quando il numero delle udienze da remoto (comprese quelle che si svolgono in modalità "mista"), la cui gestione è molto più complicata e lenta, diventa eccessivo e tale da ostacolare il regolare e celere svolgimento della udienza tributaria : in tal caso verranno trattate in presenza le cause che hanno fatto giungere cronologicamente da ultime l'istanza di svolgere l'udienza con collegamento da remoto.

Si comunichi a tutti i giudici della Commissione, al direttore della Segreteria , all'Agenzia delle Entrate e agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona.

Si dispone altresì la pubblicazione del presente decreto sul Portale della Giustizia Tributaria .

Cremona, 9 maggio 2022

IL PRESIDENTE

dr. Pio Massa

